

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente AIR, stipulato ai sensi dell'ACN 30 ottobre 2020, contiene disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale con l'ausilio di strumenti di diagnostica di primo livello e incremento del personale di studio e la realizzazione di azioni mirante al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 attraverso il rafforzamento organizzativo della Medicina Generale.

2. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO

Le parti concordano di integrare il presente Accordo attraverso successiva convocazione delle parti per l'attuazione di quanto previsto dall'ACN 30 ottobre 2020, in ragione della disponibilità delle risorse previste dal comma 1 del menzionato articolo che richiama l'art. 1 comma 449 legge n. 160/2019 (diagnostica di primo livello).

3. CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

L'Accordo prevede il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e delle Equipe Territoriali della Regione Piemonte per la realizzazione di azioni mirate al contenimento dell'infezione da SARS-COV-2 attraverso il rafforzamento organizzativo della Medicina Generale.

Le azioni previste per il contenimento della diffusione del COVID-19 -rivolte ai soggetti elencati nell' art. 3, comma 6, lettera a), b) e c) ACN 30 ottobre 2020- di effettuazione e refertazione dei test antigenici rapidi vengono poste in essere sulla base di specifiche linee guida e nel rispetto di procedure che garantiscano la sicurezza dei medici e dei pazienti, secondo le indicazioni previste dal presente accordo.

L'incremento del fondo di cui all'articolo 46 dell'ACN concorre a garantire il rafforzamento organizzativo della Medicina Generale.

4. INDICAZIONI AL TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO

I Medici di Medicina Generale effettuano il tampone rapido antigenico ai sensi dell'Art 3 dell'ACN 30 ottobre 2020 se ne sussiste indicazione.

I Medici di Medicina Generale possono effettuare il tampone rapido antigenico negli altri casi approvati da successive circolari ministeriali e note applicative regionali.



5 ELEMENTI ORGANIZZATIVI PER L'ESECUZIONE DEI TAMPONI

I tamponi rapidi possono essere eseguiti, ai sensi del presente accordo, attraverso modelli organizzativi concordati dall'Equipe di Assistenza Territoriale di cui agli articoli 9 e 10 dell'AIR 2006, ovvero:

- da medici di assistenza primaria dell'equipe, informato il Distretto, anche con l'ausilio del personale infermieristico degli MMG e/o
- da medici di continuità assistenziale assegnati all'equipe a norma dell'art 10 e 11 dell'AIR 2006.

Inoltre possono essere eseguiti anche dal singolo medico nel rispetto delle condizioni di sicurezza necessarie.

Tale attività potrà espletarsi nel luogo ritenuto dai medici sicuro ovvero a domicilio o nel proprio studio in orari e spazi dedicati o con modalità pit-stop o in sedi messe a disposizione dalle ASL o dalle amministrazioni o associazioni locali.

I distretti, nell'esercizio delle loro funzioni di governo del percorso di salute complessivo dei cittadini nell'ambito del S.S.R., garantiscono la messa a disposizione di locali adeguati nel contesto dell'ambito territoriale o in sua prossimità.

Nelle sedi per l'effettuazione dei tamponi rapidi deve essere garantita la sicurezza per medici e pazienti, il distanziamento, la sanificazione. Lo smaltimento dei rifiuti, per le equipe territoriali, deve essere garantito dall'Azienda come già previsto dalla Norma Finale 2 AIR 2006. In caso di utilizzo della sede di Continuità Assistenziale di riferimento, il Distretto ne garantisce la sanificazione prima delle ore 20.00.

6 EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI E RICONOSCIMENTO ECONOMICO

Come previsto dall'Accordo nazionale del 30 ottobre 2020, le prestazioni stabilite per il Medico di Medicina Generale, comprendono:

- **Tampone rapido antigenico SARS-Cov-2 presso lo studio medico, € 18,00**
- **Tampone rapido antigenico SARS-Cov-2 fuori dallo studio medico, € 12,00**

Gli elementi costitutivi di dette prestazioni sono, in particolare:

- a) l'effettuazione del tampone rapido;
- b) la rilevazione del valore;
- c) la trasmissione dell'esito al titolare della scelta;
- d) l'inserimento del risultato ottenuto su piattaforma informatica;

Il medico informa l'assistito circa l'esito positivo o negativo del tampone, comunicando le misure contumaciali conseguenti al tampone positivo. Il medico inserisce l'esito su piattaforma informatica per la produzione del referto.



Ai fini della rendicontazione e remunerazione, la prestazione deve essere registrata entro il giorno 10 del mese successivo sul portale già in uso per la **rendicontazione**, dal quale sarà possibile, per la sola prestazione in oggetto, selezionare gli assistiti. La prestazione è riconosciuta al medico che ha effettuato il tampone anche se il paziente è in carico ad altro medico.

7 CONTINUITA' ASSISTENZIALE

L'adesione dei medici di Continuità Assistenziale è facoltativa e volontaria, svolgendosi in orario diurno feriali al di fuori dai consueti turni previsti dall'ACN vigente.

Al medico di Continuità Assistenziale è riconosciuta la medesima remunerazione prevista dall'articolo 6 del presente Accordo.

8 DPI, TEST RAPIDI ANTIGENICI e SANIFICAZIONE

Per l'esecuzione dei test rapidi antigenici deve essere garantita la fornitura da parte del Distretto ai **medici** di DPI dedicati da utilizzare per ogni singolo paziente testato: mascherina FFP2, visiera monouso, camice impermeabile, guanti, calzari.

Resta inteso che la fornitura dei test rapidi antigenici è a carico dell'ASL e che la contabilizzazione dell'utilizzo avverrà in modo automatico con la rendicontazione delle attività.

Ai sensi dell'art 3 comma 9 dell'ACN 30 ottobre 2020, in assenza della fornitura dei necessari **Dispositivi** di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), il medico non è tenuto ai compiti del presente accordo.

9 REFERENTE DI EQUIPE

Al referente di équipe compete la cura dei rapporti con il Distretto, in riferimento alle modalità **operative**, organizzative, logistiche ed alla fornitura dei kit e dei DPI.

Per l'esecuzione di tali attività viene riconosciuto il compenso mensile forfettario aggiuntivo di **ulteriori 220 euro** rispetto alla indennità già prevista dall' art. 9, comma 5, dell' AIR 2006 per ogni mese di **effettuazione** dei tamponi antigenici.



10 PROVVEDIMENTI CONTUMACIALI

La misura contumaciale conseguente al tampone positivo disposta dal MMG è generata attraverso le funzionalità della piattaforma COVID 19.

Al fine di contenere la diffusione del contagio, a seguito dell'attività di contact tracing sui contatti stretti svolta dal MMG, concentrandosi prioritariamente sull'esposizione di conviventi e di eventuali famigliari. Il medico di medicina generale dispone ai contatti stretti la disposizione della quarantena, attraverso la piattaforma ed equiparata, al pari dell'isolamento fiduciario, a quella del SISP.

Su richiesta del paziente, il MMG rilascia copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell'isolamento fiduciario o della quarantena; se necessario per la tutela INPS, sulla base del provvedimento contumaciale, il medico rilascia le certificazioni previste per legge per l'assenza dal lavoro.

Viene prevista analoga procedura che il Dipartimento di prevenzione effettua, a seguito delle informazioni fornite dal MMG, al fine di estendere il tracciamento anche a coloro che non sono contatti stretti.

Il MMG, secondo i percorsi individuati dal Ministero e dalla Regione, richiede, per il termine dell'isolamento (considerando altresì la necessaria assenza dei sintomi, ove prevista) il tampone di uscita.

Valutato l'esito del tampone negativo (nelle tipologie previste dal Ministero e dalla Regione) il MMG dispone il termine dell'isolamento o della quarantena attraverso la piattaforma COVID 19.

11. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI TAMPONI ANTIGENICI

Richiamata la norma finale 5 dell' ACN 30 ottobre 2020, per i tamponi rapidi effettuati da MMG\PLS si ricorre al finanziamento di € 2.209.433,59. Tale importo verrà assegnato alle Aziende sanitarie locali del Piemonte sulla base del numero di assistiti residenti.

12. ULTERIORI FINANZIAMENTI ALLA MEDICINA TERRITORIALE

Il fondo di cui all'art. 46 ACN 2005 e s.m.i. è incrementato, dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'anno 2020, dell'importo di € 736.000,00 finalizzato alla *"retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'art.59 comma 1, lett.B, del medesimo A.C.N."*, come stabilito dall'art. 1, comma 9 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge del 17 luglio 2020, n. 77, per l'incremento della attuale percentuale prevista dall'art 6 dell'AIR 2006.

L'importo di € 736.000,00 stanziato a favore della Regione Piemonte per l'anno 2020 viene erogato ai medici di assistenza primaria che hanno già presentato la relativa istanza, agli atti della Direzione Sanità, e a coloro che la presenteranno, secondo l'ordine cronologico di arrivo della medesima, così **come previsto dall' art., 6 comma 4, AIR vigente**, nel limite complessivo del suddetto importo.



13. ULTERIORI POTENZIAMENTI DELLA MEDICINA TERRITORIALE

Per potenziare la medicina territoriale la Regione si impegna ad integrare il fondo ex art. 46 ACN MMG attraverso l'assegnazione di ulteriori risorse, mediante idoneo percorso normativo.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Le attività di cui al presente Accordo che richiedono sviluppi informatici da parte del CSI Piemonte diverranno operative a seguito delle avvenute implementazioni della piattaforma regionale.

Torino, 12 novembre 2020

L'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria

Luigi Genesio ICARDI



Il Direttore Regionale

Fabio AIMAR



Il Responsabile del Settore competente

Paolo FRASCISCO



OS PIMMG

A large, stylized handwritten signature in dark ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke.

OS SNAMI

OS SMI

Intesa sindacale (CISL MEDICI – FP CGIL MEDICI – SIMET – SUMAI)
